

## ARTICOLO 8

Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2001 del beneficio sul gasolio nel settore del trasporto di merci e di persone che con l'articolo 1, comma 5, del citato D.L. n.246/2001 era stato accordato fino al 30 settembre 2001.

Inoltre, la medesima disposizione introduce talune modifiche alle norme di previsione della misura agevolativa in parola, contenute nel D.L. 26 settembre 2000, n.265 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343 (per il periodo *1° settembre-31 dicembre 2000*), nella già citata legge n.388/2000 (per il periodo *1° gennaio-30 giugno 2001*) e nel citato decreto-legge n.246/2001 (per il periodo *1° luglio - 30 settembre 2001*).

In particolare, relativamente al beneficio da accordare per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, si procede a:

a) fissare la riduzione di accisa, già prevista in lire 100.000 per mille litri di prodotto, in misura pari a quella determinata con riferimento al 31 dicembre 2000 (lire 171.000 per mille litri di prodotto ai sensi del decreto ministeriale 19 marzo 2001);

b) posporre dal 20 luglio al 10 ottobre 2001 il termine previsto per l'eventuale adozione, in relazione all'andamento dei prezzi del gasolio, del provvedimento di rideterminazione della misura del beneficio;

c) posporre dal 31 agosto al 31 ottobre 2001 il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte degli aventi diritto.

Per quanto concerne il beneficio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001, si prevede che:

a) la misura della riduzione di accisa, già fissata in lire 100.000 per mille litri di prodotto, coincida con quella determinata con riferimento al 30 giugno 2001;

b) il termine per l'eventuale adozione del provvedimento di rideterminazione della misura del beneficio, in relazione all'andamento dei prezzi del gasolio, sia fissato nel 31 gennaio 2002;

c) il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte degli aventi diritto sia stabilito nel 28 febbraio 2002.

Le disposizioni sopra illustrate hanno effetto, in base all'articolo 10 del decreto-legge, a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

per IL DIRETTORE DELL'AREA  
(Dr. Paolo PANTALONE)